



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si configura come una novella alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Esso intende modificare soltanto alcune delle disposizioni della vigente normativa.

In particolare, l'articolato si compone di 34 articoli.

L'articolo 1 consente l'esercizio dell'attività venatoria, purché non si ponga in contrasto con le direttive, i regolamenti dell'Unione europea e le convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano.

L'articolo 2 reca modifiche in ordine alla tipologia di fauna selvatica oggetto di tutela della legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, il richiamo al rispetto delle disposizioni della legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante la ratifica della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.

L'articolo 3 regolamenta differentemente la cattura temporanea e l'inanellamento.

L'articolo 4 rivoluziona la materia dell'esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi, stabilendo, in particolare, che nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, ovvero appartenenti alle specie non cacciabili, purché ne sia certificata la provenienza da allevamento autorizzato e l'esemplare sia debitamente inanellato.

L'articolo 6 regolamenta le funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e gli istituti regionali per la fauna selvatica.

L'articolo 7 modifica la composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

L'articolo 8 attribuisce specifiche funzioni di carattere amministrativo alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed alle province.

L'articolo 9 rivisita interamente la materia dei piani faunistico-venatori.

L'articolo 10 definisce *ex novo* la zona faunistica delle Alpi.

L'articolo 11 innova la materia dell'esercizio dell'attività venatoria.

L'articolo 12 introduce la normativa delle forme di prelievo venatorio specialistico.

L'articolo 14 modifica l'articolo 14 della citata legge n. 152 del 1992, concernente la gestione programmata della caccia.

L'articolo 15 introduce la norma riguardante la mobilità per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria.

L'articolo 17 innova la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

L'articolo 19 introduce, nella citata legge n. 152 del 1992, due nuove discipline, concernenti la gestione degli ungulati selvatici e la caccia alle specie opportunistiche ed invasive.

L'articolo 21 definisce l'attività di controllo faunistico.

L'articolo 22 reca modifiche alla disciplina dei divieti di caccia.

L'articolo 23 interviene sulla materia della licenza di porto di fucile per uso di caccia e dell'abilitazione all'esercizio venatorio, stabilendo, in particolare, che sia il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a determinare i programmi degli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e le modalità di svolgimento degli stessi.

L'articolo 24 reca modifiche alle tasse di concessione regionale.

L'articolo 26 modifica la disciplina del risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica.

L'articolo 27 fissa una nuova regolamentazione dell'attività di vigilanza venatoria.

Infine, l'articolo 30 interviene, modificandola, sulla normativa delle sanzioni di carattere amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestita ai sensi della presente legge, delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, nel rispetto delle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle direttive dell'Unione europea e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. La programmazione dell'attività venatoria valorizza e favorisce la funzione regolatrice che il prelievo può contribuire a realizzare finalizzata ad un soddisfacente equilibrio tra le specie animali e vegetali presenti all'interno dei singoli territori»;

c) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La direttiva 2009/147CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è integralmente recepita ed attuata nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce

inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503. Le regioni e le province autonome e, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) assumono come riferimento la guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le regioni e le province autonome in attuazione della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono ad istituire, qualora non vi abbiano già provveduto, ai sensi della presente legge lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'ISPRA entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; esse provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I della citata direttiva 2009/147/CE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome decorso un anno dalla segnalazione da parte dell'ISPRA, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite le forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere *a)*, *b)* con le modalità della girata, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 12-*bis*, previa acquisizione del parere dell'ISPRA»;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai sensi dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica, con la collaborazione delle regioni, delle province autonome, del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e dell'ISPRA, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica»;

g) dopo il comma *7-bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-ter. La presente legge disciplina la gestione della fauna selvatica e l'attività venatoria ai fini di tutela dell'ambiente.

7-quater. Le regioni e le province autonome forniscono obbligatoriamente, sulla base di schemi e linee guida approntati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti i dati e le informazioni sull'applicazione della presente legge relativamente, in particolare, all'indicazione dei prelievi effettuati per ogni singola specie.

7-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, penalizza le regioni che non provvedono all'invio delle informazioni di cui al comma *7-quater* nei trasferimenti delle risorse derivanti dall'applicazione della presente legge».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole:

«nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esemplari provenienti da allevamento immessi sul territorio ai fini dello svolgimento di attività di addestramento cani o manifestazioni sportive nel periodo di durata di tali attività»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «cigno selvatico (*Cygnus cygnus*),» sono inserite le seguenti: «cigno minore (*Cygnus columbianus*),»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto delle disposizioni della legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante la ratifica della convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro, il 5 giugno 1992, le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle forme inselvatiche del piccione domestico, alle nutrie e alle altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione paleartica, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è redatta la lista delle specie alloctone e le eventuali misure da applicare ad esse anche in applicazione delle attività di controllo faunistico di cui all'articolo 19 e seguenti»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, rappresenta attività di con-

trollo faunistico ed è affidato al Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti ferme restando le competenze per interventi di carattere straordinario dei prefetti ai sensi dell'articolo 19-bis».

Art. 3.

1. All'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «organizzato con cadenza annuale»;

b) al comma 3, le parole da: «, il quale svolge» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le attività di cattura previste dal presente articolo è consentito esclusivamente l'uso di mezzi ritenuti idonei dall'ISPRA»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita per esemplari appartenenti alle specie cacciabili, nonché per eventuali altre specie inserite tra le cacciabili con il regime di deroga di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. In tale caso la cattura può essere effettuata unicamente nei territori in cui è stato disposto il prelievo in deroga. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati»;

e) al comma 5, le parole: «al comune» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia» e le parole: «il quale provvede» sono sostituite dalle seguenti: «la quale provvede».

Art. 4.

1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*) - 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province e dalle federazioni ornitologiche riconosciute, nonché uccelli di specie domestiche di allevamento. È altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari non appartenenti alle specie cacciabili purché ne sia certificata la provenienza da allevamento autorizzato e l'esemplare sia debitamente inanellato.

2. Ogni cacciatore può detenere un numero illimitato di richiami vivi provenienti da cattura ai sensi dell'articolo 4 o nati e allevati in cattività. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura o dagli allevatori regolarmente abilitati, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. Le regioni emanano norme che disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento ogni cacciatore può utilizzare un numero di richiami vivi non superiore a quaranta.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione e per la realizzazione degli appostamenti fissi, che è rilasciata dalle province.

4. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate.

5. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante certificazione

di provenienza, secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

6. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto previa presentazione, all'ente competente, del richiamo morto da sostituire o di autocertificazione da parte del detentore circa la morte o la fuga del richiamo stesso.

7. È vietata la vendita, nonché il trasporto finalizzato alla vendita, degli uccelli da richiamo di cattura.

8. Gli impianti disciplinati dal presente articolo, salvo diverse disposizioni regionali, e comunque fatte salve le strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono sottoposte a titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica purché utilizzate ad uso esclusivo dell'attività venatoria e dell'osservazione faunistica e siano realizzate in materiale ligneo e naturale».

Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il cacciatore che prepara trofei di capi dallo stesso abbattuti al fine della detenzione o altro uso personale non è soggetto ad alcuna autorizzazione»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 7 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza, coordinamento e indirizzo ad esso as-

segnate, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e della biodiversità, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di coordinare l'attività degli osservatori regionali, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette i dati provenienti dalle regioni, inerenti i prelievi effettuati sul loro territorio, all'ISPRA che li elabora ai fini della definizione delle dinamiche di consistenza faunistica delle singole specie»;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti commi:

«5. Le regioni e le province autonome possono istituire, con legge, un Osservatorio regionale per la fauna selvatica quale organo scientifico e tecnico di ricerca per la realizzazione di studi concernenti la conservazione e la gestione della fauna e degli *habitat* nell'ambito del territorio di competenza. Le regioni confinanti possono altresì, d'intesa tra loro, costituire Osservatori interre-

gionali. Negli Osservatori di cui al presente comma è garantita la partecipazione a livello gestionale di almeno un rappresentante dell'ISPRA e di rappresentanti di istituzioni scientifiche e universitarie aventi sede sul territorio regionale.

5-bis. Alla determinazione delle funzioni da attribuire agli Osservatori regionali, istituiti ai sensi del comma 5, provvedono le regioni e le province autonome ai sensi dei loro statuti.

5-ter. Le regioni e le province autonome possono stipulare con l'ISPRA convenzioni, a titolo oneroso, per l'esercizio continuativo di attività di assistenza e supporto tecnico diverse dall'espressione dei pareri previsti dalla presente legge»;

d) il comma 6 è abrogato;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Osservatori regionali per la fauna selvatica».

Art. 7.

1. All'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente,», sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,»; le parole: «quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale» e le parole: «, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione» fino alla fine sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del Comitato restano in carica quattro anni».

Art. 8.

1. L'articolo 9 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - (*Funzioni amministrative*) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dalla normativa regionale. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, secondo quanto previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che esse esercitano nel rispetto della presente legge. Le province esercitano altresì le funzioni eventualmente delegate con legge dalle rispettive regioni».

Art. 9.

1. All'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a gestione faunistica e a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione della fauna selvatica mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Gli indirizzi di gestione della fauna selvatica tengono conto delle diverse finalità degli istituti previsti dal comma 8.

1-bis. I piani faunistico-venatori per ciò che attiene la densità ottimale delle singole specie ne rilevano l'incidenza reciproca ai fini del corretto sviluppo della biodiversità, e ne realizzano la consistenza compatibile con le produzioni e le attività delle imprese

agricole e il mantenimento delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche.

1-ter. I piani faunistico-venatori individuano le aree di particolare interesse faunistico-venatorio che assumono rilevanza ai fini della pianificazione paesaggistica e urbanistica del territorio; in dette aree gli interventi edilizi, ad esclusione di quelli di preminente interesse pubblico, sono sottoposti ad una valutazione di incidenza regionale che ne verifichi l'assenza o la minimizzazione degli impatti sulla conservazione degli *habitat* e sulla loro fruizione venatoria»;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel calcolo del territorio agro-silvo-pastorale devono essere preventivamente sottratti gli agglomerati urbani, i fabbricati, la effettiva superficie delle principali vie di comunicazione nazionali, provinciali e comunali e la superficie delle relative fasce di rispetto in cui è precluso l'esercizio venatorio ai sensi della presente legge per ragioni di sicurezza pubblica. Nelle percentuali di cui al primo periodo sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria ai fini della presente legge o per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna della presente legge, siano inibite all'attività venatoria»;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-

silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica e del territorio destinato all'attività venatoria.

3-ter. In caso di inosservanza da parte delle regioni del termine di cui al comma 3-*bis*, le regioni, permanendo tale obbligo, integrano con il loro bilancio i fondi destinati all'indennizzo delle attività agricolo-zooteniche ed ittiche e risarciscono i danni prodotti alle infrastrutture ed alle proprietà pubbliche e private causati dalla fauna selvatica»;

d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi nel territorio destinabile all'attività venatoria, dunque soggetti alla programmazione, i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in generale se non ricadenti, ad altro titolo, in aree soggette a regime di divieto venatorio»;

e) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei»;

f) al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per l'esercizio delle forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 12-*bis*».

g) al comma 8, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In tali zone l'attività cinofila può essere svolta anche al di fuori dei periodi di cui all'articolo 18»;

h) al comma 8, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-*bis*) le modalità con cui, su autorizzazione delle province, previa acquisizione di parere dell'ISPRA o degli Osservatori regionali per la fauna selvatica, se istituiti, e d'intesa con gli organi di gestione dei parchi nazionali o regionali, possono essere esercitati l'addestramento dei cani da ferma, nonché l'esercizio della cinofilia senza sparo e al

di fuori dei periodi di riproduzione degli animali selvatici»;

i) al comma 8, lettera *f)*, le parole: «del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo in favore degli imprenditori agricoli»;

l) al comma 8, la lettera *h)* è sostituita dalle seguenti:

«*h)* i criteri per l'autorizzazione degli appostamenti fissi;

h-bis) le zone individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le misure di conservazione degli *habitat* e delle specie stabilite dalle regioni all'atto della loro individuazione o successivamente qualora ai fini della tutela dei valori ambientali in esse specificamente individuati sia necessario disciplinare limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, anche per l'applicazione dei criteri minimi di conservazione di cui all'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

m) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«*11-bis.* Nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA provvede alla revisione e all'aggiornamento dei criteri da adottare ai fini della pianificazione faunistico-venatoria»;

n) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del comma 14»;

o) al comma 16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché il territorio complessivamente inibito alla caccia non venga, in tal modo, a superare il 30 per cento del territorio regionale»;

p) il comma 17 è abrogato.

Art. 10.

1. All'articolo 11 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuato dalle regioni in base a criteri biogeografici secondo gli indirizzi forniti dall'ISPRA è considerato zona faunistica a sé stante»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di ripristinare l'integrità delle zoocenosi locali, nella zona faunistica delle Alpi è consentita la reintroduzione di specie autoctone previo parere favorevole dell'ISPRA».

Art. 11.

1. L'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - (*Esercizio dell'attività venatoria*) - 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo con l'espressa volontà di praticare la ricerca della fauna selvatica o di essere in attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva:

- a) nella zona faunistica delle Alpi;
- b) nel rimanente territorio.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età salvo quanto disposto dal comma 9. Il cacciatore deve essere munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale non inferiore ad un milione di euro per ogni sinistro, di cui 750.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di 150.000 euro per morte o invalidità permanente. Ai soli fini delle coperture assicurative le polizze di cui sopra coprono, con i medesimi massimali, le attività di controllo faunistico.

9. Chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età ed abbia superato l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio riceve, previo assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà, dalla questura competente per territorio un attestato di tirocinio nel quale, su indicazione dell'interessato, sono riportati i nominativi di massimo tre cacciatori titolari di licenza di caccia da almeno cinque anni.

10. Il tirocinante, in possesso di quanto richiesto dal comma 8, può esercitare l'attività venatoria purché accompagnato da un cacciatore indicato nell'attestato di tirocinio, non può acquistare o detenere armi e nei soli luoghi di caccia può utilizzare un fucile fornito in comodato dal cacciatore che lo ac-

compagna. Al compimento del diciottesimo anno di età riceve la licenza di caccia a semplice istanza nella permanenza dei presupposti per il conseguimento della licenza di porto di fucile.

11. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 8.

12. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

13. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

14. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, consegnato unitamente ad un foglio informativo in cui sono indicate norme inerenti il calendario regionale e provinciale ed altre eventuali norme regolamentari inerenti l'esercizio venatorio nell'ambito della provincia in cui è iscritto il cacciatore titolare del tesserino».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è inserito il seguente:

«Art.12-bis - (*Forme di prelievo venatorio specialistico*) - 1. Sono forme di prelievo venatorio specialistico:

- a) la caccia di selezione agli ungulati;
- b) la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) mediante battuta, braccata e girata;
- c) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;

d) la caccia alle specie opportunistiche ed invasive;

e) la caccia in forma vagante con l'ausilio del cani da ferma;

f) la caccia con il falco;

g) la caccia con l'arco;

h) la caccia alla lepre con l'ausilio di cani da seguita.

2. Le province, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini anche su applicazione di norme regionali possono regolamentare l'esercizio delle singole forme di prelievo venatorio specialistico. La caccia di cui alla lettera f), qualora riguardi il prelievo di ungulati, ne segue le specifiche disposizioni».

Art. 13.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge n. 157 del 1992 le parole: «con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40» sono sostituite dalle seguenti: «dotato esclusivamente del caricatore omologato o catalogato».

Art. 14.

1. L'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - (*Gestione programmata della caccia*) - 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare

ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima sulla base dei limiti di flessibilità determinati, per tipologie di territori prevalenti, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini che, tenuto conto dell'intera superficie agro-silvo-pastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore all'indice di densità venatoria minima regionale, sono tenuti ad accogliere le domande di iscrizione dei cacciatori fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo i criteri di priorità stabiliti dalla regione.

6. Per l'esercizio dell'attività venatoria alla fauna stanziale, sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione di residenza venatoria e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alle regioni e alle province l'indice nazionale di densità

venatoria minima. Le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quello comunicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma. Fermo restando quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, è consentito agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini ammettere cacciatori all'esercizio di singole forme di prelievo venatorio specialistico di cui all'articolo 12-*bis* determinando la relativa quota di ammissione.

9. Le regioni stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini. Le regioni possono indicare, ai fini della quota di partecipazione economica, i limiti massimi e minimi che possono essere applicati.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessi-

vamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. I rappresentanti degli enti locali sono nominati dall'amministrazione provinciale tra amministratori dei comuni territorialmente interessati.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la realizzazione di zone umide, di coltivazioni a perdere, di siepi e boschetti, di aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa agricola;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. L'organismo di gestione organizza attività formativa in collaborazione con le associazioni venatorie in favore dei cacciatori iscritti ed esercita le funzioni assegnate dal

prefetto o dal Presidente della regione nelle attività di controllo faunistico.

13. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini hanno natura di fondazione di diritto privato.

14. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Le province possono rilasciare autorizzazioni con validità per un massimo di cinque anni subordinate al pagamento di una tassa regionale ed al consenso del proprietario. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera *h*).

15. L'appostamento temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica permanente di sito. Il riparo predisposto deve essere facilmente rimovibile e deve comunque essere rimosso al termine della giornata di caccia, salvo il consenso del proprietario del fondo. Non costituisce modifica di sito l'utilizzazione di residui colturali e di potatura presenti sul posto di caccia.

16. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

17. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di novanta

giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. A partire dalla stagione venatoria 2013-2014 i calendari venatori regionali e delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

19. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis - (*Mobilità per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria*) - 1. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore, a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno, ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria ed ha altresì libero accesso su tutto il restante territorio nazionale per un massimo di venti giornate complessive per ogni annata venatoria secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

2. Il cacciatore che si avvale di tale facoltà di accesso ad ambiti territoriali di caccia fuori dalla regione di residenza è tenuto

al versamento tramite bollettino postale su apposito conto corrente indicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della somma equivalente al 15 per cento della tassa di concessione governativa, nonché a comunicare le giornate agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o alla provincia in cui ritiene di recarsi per l'esercizio della mobilità venatoria a mezzo di fax, *e-mail* o lettera raccomandata da riceverli entro tre giorni antecedenti l'esercizio della mobilità. Gli ambiti territoriali di caccia sono, a tal fine, tenuti a pubblicizzare in ogni modo ritenuto utile, gli indirizzi anche telematici a cui inviare le prenotazioni.

3. Gli ambiti territoriali di caccia possono non accettare l'accesso dei cacciatori qualora il numero delle prenotazioni ricevute per l'esercizio della mobilità superi, per la singola giornata, la cifra corrispondente al 6 per cento del numero di cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia o, se superiore, la cifra corrispondente al 5 per cento del numero derivante dall'applicazione, sul territorio dell'ambito territoriale di caccia medesimo, degli indici di densità minima nazionale. Le comunicazioni di mancata accettazione debbono essere inviate via fax o *e-mail* al cacciatore con quarantotto ore di anticipo rispetto all'inizio della giornata di caccia per la quale era stata inviata la prenotazione.

4. Le regioni possono disciplinare, sulla base di accordi stipulati in sede di conferenza dei presidenti delle regioni, le modalità di coordinamento organizzativo per l'esercizio della mobilità venatoria anche attraverso la realizzazione di un servizio nazionale di prenotazione.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina le risorse di cui sopra a programmi di miglioramento territoriale finalizzato alla gestione faunistico-venatoria, nonché alla realizzazione ed al funzionamento del sistema nazionale di prenotazione qualora costituito».

Art. 16.

1. All'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino alla data del raccolto anche per i frutteti specializzati»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Scaduto il termine di cui all'articolo 36, comma 5, fissato per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2013-2014, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 17. In ogni caso a decorrere dal 31 luglio 2011 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14».

Art. 17.

1. L'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 - (*Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie*) - 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; tali concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine

di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le attività ed i servizi offerti dalle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie sono considerati attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Le province per motivate ragioni gestionali e su richiesta dei gestori possono limitare l'accesso del pubblico alle aziende qualora insistano su aree liberamente accessibili da soggetti privi di specifico diritto.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

5. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera n).

6. Nelle aziende di cui al comma 1, per le sole specie allevate oggetto di immissione la provincia può autorizzare l'attività di prelievo fino ad un'ora dopo il tramonto».

Art. 18.

1. All'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La caccia di apposta-

mento alla fauna migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le regioni determinano gli orari di cui al comma 7 secondo l'ora solare del lembo di territorio più a ovest della regione medesima».

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-bis. - (*Gestione degli ungulati selvatici*) - 1. La gestione degli ungulati selvatici presenti sul territorio nazionale è finalizzata alla conservazione e diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dagli strumenti di programmazione faunistica del territorio approvati dalla regioni, dalle province e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il prelievo venatorio degli ungulati è regolamentato dalla regione nel rispetto delle indicazioni dell'ISPRA. Le specie, le modalità di prelievo, i limiti quantitativi, la scelta dei capi, i tempi di esecuzione sono proposti dagli organismi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini e dai concessionari delle aziende venatorie e sono autorizzati, previo parere dell'ISPRA, dall'amministrazione provinciale sulla base delle presenze censite in ogni unità territoriale di gestione nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria regionale e provinciale.

3. Il prelievo venatorio degli ungulati, con la eccezione del cinghiale (*Sus scrofa*), è consentito esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo è esercitato alla cerca o all'aspetto, senza l'uso di cani e con arma a canna rigata, di cui all'articolo 13, di calibro adeguato per la specie, munita di cannoc-

chiale di mira o con l'arco. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva è effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata, utilizzando anche armi ad anima liscia di calibro non superiore al 12 o armi ad avancarica con munizioni a palla unica. Fermo restando il divieto dell'uso di cani per la caccia al camoscio è consentito l'uso dei cani per la caccia agli ungulati laddove rappresenta forma tradizionale di prelievo autorizzata dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Le modalità di prelievo venatorio degli ungulati si applicano anche agli interventi di controllo faunistico disposti all'interno delle aree precluse all'attività venatoria ai sensi della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. I tempi previsti per la realizzazione dei piani di prelievo possono essere prorogati qualora non si raggiunga l'85 per cento del contingente numerico in essi previsti. Le amministrazioni provinciali possono autorizzare le forme di prelievo venatorio specialistico di cui al presente articolo anche nei giorni di silenzio venatorio.

6. Il prelievo degli ungulati è praticato da coloro che risultano in possesso di attestato di abilitazione rilasciato dalla provincia o dagli organi direttivi delle aree protette secondo gli indirizzi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale, ai fini della determinazione dei percorsi didattici minimi, della determinazione delle materie oggetto di studio e delle caratteristiche delle prove d'esame per il conseguimento della suddetta abilitazione, del supporto tecnico dell'ISPRA.

7. I piani di prelievo regolamentano anche le attività di recupero degli animali feriti e l'utilizzo dei cani addestrati a tale fine.

Art. 18-ter. - (*Caccia alle specie opportunistiche ed invasive*) - 1. Sono definite specie opportunistiche ed invasive le specie di fauna selvatica per le quali è consentito

il prelievo venatorio ai sensi della presente legge e di cui sia dimostrato l'effetto negativo su altre specie, con particolare riferimento a quelle tutelate, in presenza di elevata densità di popolazione.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA redige l'elenco delle specie di cui al comma 1».

Art. 20.

1. All'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 19-*ter.* - (*Controllo faunistico*) - 1. Il controllo faunistico è l'attività di contenimento numerico, di allontanamento e di eradicazione effettuata sulla fauna selvatica che si rende necessaria per il soddisfacimento di un primario interesse pubblico.

2. Sono fattispecie di controllo faunistico:

a) il controllo, l'allontanamento e l'eradicazione di specie di fauna presenti in aree dove rappresentino un concreto pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;

b) il contenimento e l'allontanamento di specie che per eccessiva densità o per incompatibilità comportino una continuità di danni, documentata e dimostrabile anche come probabilità per il futuro, alle colture ed alle infrastrutture asservite alla produzione agricola o ad altre attività economiche;

c) il contenimento, l'eradicazione o l'allontanamento di specie animali che per la loro presenza in densità eccessive provocano danni alla naturale rinnovazione delle risorse forestali, agli assetti idrogeologici e idrologici ed all'equilibrato sviluppo delle

specie vegetali e animali. Rientrano nella fattispecie gli interventi necessari per la tutela di aree ed *habitat* naturali protetti dalla legge o dalle direttive europee comprese le aree naturali protette;

d) la cattura o l'abbattimento di singoli animali selvatici la cui presenza rappresenti un pericolo grave e concreto per l'incolumità e la salute delle persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie.

3. Il controllo faunistico si realizza con i mezzi e le azioni idonei a realizzare gli obiettivi che ne costituiscono il presupposto in base ai principi di efficacia ed economicità delle modalità di attuazione perseguendo il minimo impatto ecologico.

4. Il controllo faunistico si attua, ordinariamente, con le seguenti modalità:

a) allontanamento con strumenti sonori e visivi;

b) cattura con gabbie, reti ed altri mezzi idonei;

c) abbattimento con fucile e carabina anche con l'ausilio di ausiliari di caccia;

d) ogni altra azione idonea e necessaria.

5. Il controllo faunistico è disposto dal prefetto o dal presidente della regione che hanno competenza sui territori per i quali l'intervento è richiesto:

a) dalla provincia;

b) dagli organismi di gestione delle aree protette;

c) dalle comunità montane;

d) dalle associazioni agricole;

e) dagli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini;

f) dalle aziende sanitarie locali e da altre autorità poste a tutela della salute, della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;

g) dall'ISPRA e dalle istituzioni scientifiche universitarie.

6. La richiesta deve essere motivata e può contenere una proposta del tipo di intervento richiesto.

7. Il controllo faunistico è disposto con ordinanza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'ordinanza reca un piano di intervento che prevede:

a) i termini di inizio e di fine delle attività di controllo;

b) i presupposti e le motivazioni, anche con l'ausilio di pareri di esperti o elementi conoscitivi assunti dall'attività di pubbliche amministrazioni ed autorità;

c) l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento e un piano articolato delle quantità di animali che debbono essere catturati o abbattuti qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;

d) le attività consentite, i mezzi che possono essere utilizzati e i soggetti attuatori degli interventi;

e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle attività;

f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione ed al coordinamento degli interventi.

8. L'autorità che procede ad autorizzare il piano di intervento è tenuta ad acquisire il parere dell'ISPRA qualora le attività in esso previste si protraggano per oltre sette giorni anche non consecutivi.

9. Le attività di controllo faunistico sono esercitate, secondo le modalità proposte dall'ente di gestione, su indicazione della autorità che le ha disposte, di norma:

a) dai proprietari o conduttori di fondi agricoli purché imprenditori agricoli o coltivatori diretti se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;

b) da cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 11 con particolare riguardo, in ordine alla preferenza, ai titoli di abilitazione ed alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del piano;

c) da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria in possesso del titolo di abilitazione venatoria dei quali la Prefettura tiene apposito elenco.

10. I soggetti attuatori gli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni del soggetto responsabile e delegato di cui all'articolo precedente.

11. Gli ambiti territoriali di caccia sono tenuti a redigere l'elenco dei cacciatori ad essi iscritti che si rendono disponibili per le attività di controllo specificandone il comune di residenza anagrafica e i titoli di abilitazione venatoria rilasciati dalla competente autorità compresi gli enti parco nazionali e regionali.

12. Gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini e gli organismi di gestione delle aree protette sono autorizzati ad acquistare e detenere gabbie e reti ed altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi e finalizzate unicamente alle attività di controllo faunistico.

13. Le assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile previste per l'esercizio dell'attività venatoria estendono la loro copertura assicurativa anche all'esercizio, da parte dei contraenti il contratto di polizza, delle attività di controllo faunistico anche qualora non siano esercitate con mezzi tipici dell'attività venatoria.

14. Le funzioni svolte dagli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini sono svolte, nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dai rispettivi organi di gestione salva la possibilità di convenzioni con gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini confinanti con il territorio delle aree protette. Gli organi di gestione delle aree protette possono richiedere ai cacciatori un contributo economico per l'esercizio del controllo faunistico degli ungulati sul loro territorio rapportato alle singole tipologie di capi assegnati.

15. Di norma agli operatori di cui all'articolo 6 non è dovuto alcun compenso, per i soggetti di cui alla lettera *b*) l'attività è esercitabile nei normali orari di lavoro. Qualora le attività di controllo abbiano ad oggetto specie cacciabili, all'operatore può essere riconosciuta la selvaggina abbattuta nelle attività di controllo.

16. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

17. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della citata direttiva 2009/147/CE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della presente legge. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

18. Le deroghe di cui al comma 17 sono applicate per periodi determinati, sentito l'ISPRA, o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

19. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i

provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 2009/147/CE.

20. La regione può disporre, con legge propria e previa intesa con il Governo, l'esercizio del prelievo in deroga.

21. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro competente per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/147/CE».

Art. 22.

1. All'articolo 21, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «31 gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2014»;

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 12-bis»;

c) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) fermi i divieti posti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia, lungo le vie

di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali»;

d) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* cacciare sparando da veicoli di ogni genere e da natanti spinti da motore o da aeromobili»;

e) la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che la caccia da appostamento, salvo che nelle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie sulle specie oggetto di immissione ad opera delle aziende stesse, nonché per le forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 12-*bis*»;

f) la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume, salvo che nelle aziende agrituristiche e faunistico-venatorie sulle specie oggetto di immissione ad opera delle aziende stesse»;

g) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

«*p)* usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5, salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento»;

h) la lettera *u)* è sostituita dalla seguente:

«*u)* usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette non

provenienti da allevamento; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre, cerbottane o fionde»;

i) la lettera z) è sostituita dalla seguente:

«z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, ad eccezione di quelle autorizzate per i piani ed interventi di controllo»;

l) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

«bb) vendere, detenere o trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*)»;

m) dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:

«ff-bis) il disturbo e l'allontanamento intenzionali della fauna selvatica salvo che siano disposti ai sensi dell'articolo 19 o da altra pubblica autorità competente per territorio al fine della tutela delle produzioni agricole, ittiche e zootecniche, dei beni architettonici e ambientali, della salute pubblica e della pubblica incolumità».

2. All'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e dalle province autonome come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

3-bis. È vietata la detenzione di munizione spezzata nell'esercizio delle forme di prelievo venatorio specialistico di cui all'ar-

titolo 12-bis, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, qualora autorizzate nei giorni di silenzio venatorio».

Art. 23.

1. All'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'ISPRA, determina i programmi degli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e le modalità di svolgimento degli stessi.

3-ter. Sono abilitazioni riconosciute in tutto il territorio nazionale:

a) la licenza di porto di fucile ad uso caccia;

b) l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati;

c) l'abilitazione all'esercizio del controllo faunistico nelle aree protette rilasciate dagli organi di gestione delle stesse.

3-quater. Sono considerate abilitazioni riconosciute in tutto il territorio nazionale le abilitazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3-ter rilasciate dagli enti competenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) il comma 4, alinea, è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:»;

c) il comma 6 è abrogato;

d) dopo il comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente:

«11-bis. Le norme del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, all'attestato di tirocinio».

Art. 24.

1. All'articolo 23, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La tassa può essere ridotta fino al 50 per cento per coloro che hanno superato il sessantanovesimo anno di età. Le regioni destinano l'intero importo derivante dalle tasse di concessione regionale alla gestione faunistica e venatoria ed alle attività di cui alla presente legge».

Art. 25.

1. All'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2013 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di 5 euro alla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni».

Art. 26.

1. All'articolo 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992, dopo le parole: «da quella protetta», sono inserite le seguenti: «dalle forme inselvatichite del piccione domestico, dalla nutria e dalle altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione Palearctica, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo di cui all'articolo 2, comma 2),».

Art. 27.

1. L'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 - (*Vigilanza venatoria*) - 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi in dotazione nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi suddette sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commis-

sioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 ed alle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4».

Art. 28.

1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 il comma 6 è abrogato.

Art. 29.

1. All'articolo 29 della legge n. 157 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli agenti di cui al comma 1 possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio».

Art. 30.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 619,74 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate e per chi, deliberatamente, disturba la fauna selvatica; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258,22 a euro 1.549,37»;

c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 619,74 per l'inadempimento di ciascuna delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis. La medesima sanzione si applica a chi nell'esercizio della mobilità consentita per il prelievo della fauna migratoria dal medesimo articolo 14-bis esercita diverse attività venatorie».

Art. 31.

1. All'articolo 34 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento ha durata triennale».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali: Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia, già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni».

Art. 32.

1. All'articolo 36 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 1977, n. 968,» sono inserite le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 16 della presente legge»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 2013-2014»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 33.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 22 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È altresì vietato il pa-

scolo per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli enti preposti alla tutela delle zone boscate percorse dal fuoco precisano nelle relazioni sugli episodi relativi agli incendi la sussistenza del divieto di praticare la caccia.»;

c) il comma 4 è abrogato.

2. I piani faunistici venatori provinciali e regionali redatti ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i regolamenti fondati su tali piani restano in vigore fino alla loro scadenza ferma restando la possibilità di modifiche finalizzate al mero recepimento di disposizioni della presente legge.

Art. 34.

1. Nella legge n. 157 del 1992 i riferimenti all'Istituto superiore per la fauna selvatica si intendono fatti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e i riferimenti alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, si intendono fatti alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

